

REGOLAMENTO "PROCEDURA E MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI PROVINCIALI ENPAV"

Art. 1

Elettorato attivo e passivo

1. L'Assemblea Nazionale è costituita da rappresentanti degli iscritti all'Ente, eletti ciascuno nell'ambito dell'Ordine provinciale di appartenenza.
2. Sono titolari del diritto di elettorato attivo tutti gli iscritti all'Ente. Sono esclusi dall'elettorato attivo i pensionati, ancorché iscritti all'Albo.
I titolari del diritto di elettorato attivo esprimono il loro voto presso l'Ordine provinciale di iscrizione.
3. Sono titolari del diritto di elettorato passivo tutti gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni oppure che non abbiano presentato formale richiesta per l'erogazione di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente stesso.

Art. 2

Data delle elezioni

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fissa il periodo entro cui devono tenersi le elezioni, che devono svolgersi in tempo utile per l'insediamento della nuova Assemblea dei Delegati.
2. Le elezioni si svolgono nei seggi elettorali costituiti presso ciascun Ordine provinciale.

Art. 3

Convocazione dell'Assemblea elettorale

1. L'Assemblea per l'elezione del Delegato provinciale Enpav è convocata dal Presidente dell'Ordine, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, a mezzo di posta elettronica certificata, posta elettronica semplice e/o raccomandata semplice.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di svolgimento dell'Assemblea elettorale.
E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare la prova solo dell'effettivo invio dell'avviso di convocazione.
2. Le elezioni si tengono in un giorno, anche non festivo, nelle Province in cui gli aventi diritto al voto sono in numero pari o inferiore a 400 ed in almeno due giorni ed al massimo tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, nelle Province in cui il numero degli aventi diritto al voto sia superiore a 400.
3. L'Assemblea elettorale è legalmente costituita:
 - in prima convocazione quando intervenga la metà più uno degli aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 4

Predisposizione degli elenchi degli elettori e del materiale elettorale

1. Il Presidente dell'Enpav trasmette a ciascun Presidente di Ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, iscritti nel relativo Albo, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. Qualora alla data della convocazione dell'Assemblea elettorale siano intervenute variazioni rispetto all'elenco trasmesso dall'Enpav (cambi d'indirizzo, cancellazioni o nuove iscrizioni), il Presidente dell'Ordine è tenuto ad apportare all'elenco medesimo le corrispondenti variazioni, previa comunicazione all'Enpav.
3. Il Presidente dell'Ente provvede altresì a trasmettere i seguenti documenti e modelli, precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione:
 - circolare illustrativa delle procedure per l'elezione del Delegato provinciale Enpav;

- modello della lettera di convocazione dell'Assemblea elettorale provinciale;
- le schede per il voto;
- schema di verbale delle operazioni elettorali.

Art. 5

Presentazione delle candidature

1. La candidatura all'elezione di Delegato provinciale Enpav deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Ordine con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, entro le ore 18:00 del quinto giorno antecedente la data fissata per l'inizio delle operazioni di voto. E' ammessa l'auto candidatura.

Art. 6

Composizione e nomina del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente dell'Ordine e da due scrutatori.
Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Ordine.
E' possibile procedere alla sostituzione del Presidente nel caso in cui si sia candidato alla carica, oppure nel caso in cui, per impegni attinenti alla carica o professionali, o per motivi di salute, sia costretto ad allontanarsi dal seggio elettorale e la sostituzione può avvenire a cura del Vice Presidente o di altro componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine medesimo.
2. Il Presidente del seggio, prima dell'inizio delle operazioni di voto, procede alla nomina degli scrutatori tra gli iscritti all'Enpav non candidati alla carica di Delegato.
3. Ultimata l'operazione di nomina degli scrutatori, il Presidente dichiara legalmente costituito ed insediato il seggio elettorale. Anche gli scrutatori possono essere sostituiti per sopravvenuti impegni professionali o motivi di salute incompatibili con la loro presenza al seggio. La sostituzione può avvenire in favore di altri colleghi tra quelli presenti durante lo svolgimento delle operazioni di voto e non candidati alla carica di Delegato.
4. Il seggio elettorale deve rimanere aperto per almeno quattro ore consecutive per ognuno dei giorni prefissati per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 7

Compiti del Presidente del seggio elettorale

1. Il Presidente del seggio elettorale ha i compiti di seguito indicati:
 - insedia il seggio elettorale e ne predisporre l'allestimento avendo cura che gli ambienti adibiti alle votazioni siano idonei a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto;
 - affigge nei locali adibiti al voto le liste dei candidati, il facsimile della scheda elettorale e una copia del presente Regolamento;
 - redige il verbale delle operazioni elettorali;
 - provvede a vidimare le schede utilizzate per il voto;
 - custodisce il registro dei votanti;
 - certifica la regolarità delle operazioni di voto.

Art. 8

Operazioni di voto

1. Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto soltanto coloro i quali risultino compresi nell'elenco inviato dall'Enpav a ciascun Presidente di Ordine, eventualmente integrato dal Presidente medesimo per le ipotesi indicate nel precedente art. 4, comma 1.
2. Le elezioni si svolgono con voto segreto nei giorni indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale.
3. Non è ammesso il voto per delega.

- 4 Gli elettori ancora presenti nel seggio all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare dal Presidente del seggio.
- 5 Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due componenti del seggio.
- 6 Ogni operazione di voto, preceduta dalla verifica dell'identità del votante, viene annotata da uno dei componenti del seggio elettorale, mediante apposizione degli estremi del documento di identificazione nell'apposito registro predisposto dall'Ente, oppure mediante identificazione per conoscenza personale diretta con uno dei componenti del seggio elettorale.
- 7 All'elettore viene consegnata una scheda per il voto, precedentemente vidimata dal Presidente del seggio elettorale e recante il timbro dell'Ordine, ed una matita copiativa. Espletata l'operazione di voto, il votante appone la propria firma nel registro, accanto al proprio nome, e depone nell'urna la scheda elettorale piegata in quattro.
- 8 Ciascun elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza, scrivendo nell'apposita riga della scheda elettorale il cognome di chi intende designare. In caso di omonimia dei candidati devono essere indicati, oltre al cognome, il nome del candidato prescelto, ed eventualmente la data ed il luogo di nascita.
- 9 Il nome del candidato deve essere scelto tra quelli indicati nelle liste presentate.

Art. 9

Formalità relative al voto

1. Il Presidente termina all'ora fissata le operazioni di voto. Nei casi in cui queste ultime si svolgano in due o più giorni, al termine di ogni giorno il Presidente procede alla chiusura dell'urna ed alla predisposizione di uno o più contenitori nei quali vanno riposti gli atti ed il materiale relativo alle votazioni già compiute ed a quelle da compiere il giorno successivo, curando che all'urna ed ai contenitori vengano apposte due strisce di carta adesiva recanti il bollo dell'Ordine e la firma dei componenti del seggio elettorale, e che gli stessi siano conservati in uno dei locali sede del seggio elettorale.
2. Conseguentemente il Presidente rinvia l'elezione all'ora stabilita del giorno seguente e provvede alla chiusura degli accessi e delle aperture dei locali sede del seggio elettorale, in modo da evitarne l'ingresso.
3. Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente ricostituisce il seggio e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti all'apertura ed agli accessi dei locali, all'urna ed ai contenitori predisposti, dichiara aperta la votazione.

Art. 10

Nullità delle schede elettorali

1. E' integralmente nullo il voto contenuto in schede:
 - che non siano quelle predisposte dall'Enpav;
 - che non siano state compilate con la matita copiativa;
 - che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - che riportino nominativi di soggetti che non siano candidati.

Art. 11

Scrutinio delle schede elettorali

1. Decorso il termine per lo svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito dagli scrutatori.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Le schede vengono estratte dall'urna una per volta ed il Presidente del seggio legge ad alta voce il nominativo del votato.
3. Le schede scrutinate sono raccolte in pacchi separati, tenendo distinte le schede valide, le nulle, le bianche e le contestate.
4. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente provvede al conteggio delle schede scrutinate, al fine di

riscontrarne la corrispondenza con il numero dei votanti.

Art. 12

Decisione delle contestazioni

1. Il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sulle eventuali contestazioni presentate nel corso delle votazioni, curando che sia fatta menzione nel verbale sia delle contestazioni che delle decisioni da lui adottate.
2. La decisione definitiva spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Enpav.

Art. 13

Verbale

1. Il verbale delle operazioni di voto deve essere redatto su modello predisposto dall'Enpav, avere le pagine numerate, essere sottoscritto in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio e recare il timbro dell'Ordine. Nel verbale devono essere riportate, tra l'altro, l'ora di apertura e di chiusura del seggio elettorale, e quella di inizio delle operazioni di voto.

Art. 14

Proclamazione degli eletti

1. Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio proclama eletto Delegato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Enpav e, in caso di parità d'iscrizione, il più anziano d'età.
2. Le schede valide vengono distrutte, decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.
Le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede non utilizzate vengono conservate in plico sigillato sul quale il Presidente e gli scrutatori appongono la firma.
3. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dell'Enpav provvede a convocare tempestivamente la nuova Assemblea Nazionale dei Delegati e comunque non prima della naturale scadenza dell'Assemblea Nazionale dei Delegati uscente.
4. L'Assemblea Nazionale dei Delegati dura in carica cinque anni a partire dalla prima convocazione.

Art. 15

Notifica dei risultati elettorali

1. Il Presidente del seggio comunica all'Enpav, per mezzo di posta elettronica certificata entro tre giorni dalla proclamazione, il nominativo del Delegato risultato eletto.
2. Entro il medesimo termine di tre giorni feriali, il Presidente del seggio trasmette all'Enpav, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la seguente documentazione:
 - verbale delle operazioni di voto;
 - registro degli iscritti contrassegnato da coloro che hanno esercitato il diritto di voto firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori;
 - plico sigillato contenente le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede non utilizzate.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei ricorsi di cui al successivo art. 16, senza che sia pervenuto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente alcun ricorso, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede non utilizzate possono essere distrutte.

Art. 16

Ricorsi

1. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione dell'Enpav, il quale decide, in via definitiva, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.
2. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

Art. 17

Sostituzione dei componenti dell'Assemblea Nazionale dei Delegati

1. Il Delegato dimissionario, deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti nella Provincia d'appartenenza.
2. Ove manchi nella Provincia d'appartenenza un primo non eletto, vengono indette elezioni suppletive con le modalità previste dal presente Regolamento, fatto salvo che nell'ultimo semestre del mandato.

Art. 18

Rimborsi

1. L'Enpav rimborsa le spese postali sostenute dall'Ordine per la convocazione dell'Assemblea elettorale e per la notifica all'Ente dei risultati elettorali.
2. E' riconosciuto inoltre, su richiesta, un rimborso omnicomprensivo fino a Euro 300,00 per le eventuali spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle operazioni di voto dagli Ordini con un numero di aventi diritto al voto pari o inferiore a 400.
E' riconosciuto inoltre, su richiesta, un rimborso omnicomprensivo fino a Euro 500,00 per le eventuali spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle operazioni di voto dagli Ordini con un numero di aventi diritto al voto superiore a 400 ed inferiore a 1.000.
E' riconosciuto inoltre, su richiesta, un rimborso omnicomprensivo fino a Euro 800,00 per le eventuali spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle operazioni di voto dagli Ordini con un numero di aventi diritto al voto pari o superiore a 1.000.